



Comune di Marcignago

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data 02.02.2016

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

<u>Art. 1 Finalità</u>	4
<u>Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana</u>	4
<u>Art. 3 Autorizzazioni, concessioni</u>	4
<u>Art. 4 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi</u>	4
<u>Art. 5 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo</u>	5
<u>Art. 6 Chiusura strade pubbliche</u>	5

### TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA TRANQUILLITA' E SUL DECORO

<u>Art. 7 - Manutenzione degli edifici</u>	6
<u>Art. 8 - Protezione dei passanti durante i lavori</u>	7
<u>Art. 9 - Verniciatura</u>	8
<u>Art. 10 - Installazione tende</u>	8
<u>Art. 11 - Antenne</u>	8
<u>Art. 12 - Amministrazione degli stabili condominiali</u>	9
<u>Art. 13 - Velocipedi, ciclomotori, motocicli</u>	9
<u>Art. 14 - Accensioni di fuochi</u>	9
<u>Art. 15 - Uso materiale pirotecnico</u>	10
<u>Art. 16 - Rimozione della neve, comportamento</u>	10
<u>Art. 17 - Atti vietati nei giardini e nei parchi pubblici</u>	10
<u>Art. 18 - Uso di condizionatori</u>	11
<u>Art. 19 - Attività rumorose</u>	11
<u>Art. 20 - Rumori nelle abitazioni civili</u>	12
<u>Art. 21 - Giochi e schiamazzi</u>	12
<u>Art. 22 - Fonti di riproduzione sonora</u>	12
<u>Art. 23 - Misurazione dell'emissione sonora</u>	13
<u>Art. 24 - Sosta davanti ai pubblici esercizi</u>	13
<u>Art. 25 - Divieto di consumo alcool</u>	13
<u>Art. 26 - Divieto di praticare attività di mendicizia</u>	14
<u>Art. 27 - Bisogni corporali</u>	14
<u>Art. 28 - Pulizia di anditi, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi</u>	14
<u>Art. 29 - Predisposizione per la raccolta dei rifiuti domestici</u>	14
<u>Art. 30 - Deturpamento e insozzamento di edifici pubblici/ privati e dell'arredo urbano</u>	15
<u>Art. 31 - Lavaggio sulla pubblica via</u>	15
<u>Art. 32 - Biancheria, panni e tappeti</u>	15
<u>Art. 33 - Giochi e atti vietati</u>	16
<u>Art. 34 - Requisiti per l'apertura delle sale giochi ecc</u>	16
<u>Art. 35 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità</u>	17
<u>Art. 36 - Sulla condotta di animali: richiamo di norme</u>	18
<u>Art. 37 - Circolazione su suolo pubblico di animali</u>	18
<u>Art. 38 - Escrementi degli animali</u>	19
<u>Art. 39 - Detenzione di cani in luoghi privati</u>	19
<u>Art. 40 - Colombi e piccioni</u>	20
<u>Art. 41 - Norma sulla coltivazione del riso</u>	20

### TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO

<u>Art. 42 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche</u>	20
<u>Art. 43 - Autorizzazione</u>	21
<u>Art. 44 - Installazione di chioschi</u>	21
<u>Art. 45 - Divieto di campeggio libero</u>	21
<u>Art. 46 - Divieto permanente di sosta per nomadi</u>	22
<u>Art. 47 - Occupazioni per fiere, mercati e spettacoli</u>	22

### TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA

<u>Art. 48 - Richiamo di norme</u>	22
<u>Art. 49 - Atti di accertamento e contestazione</u>	22
<u>Art. 50 - Notifica violazioni</u>	23
<u>Art. 51 - Pagamento della sanzione</u>	23
<u>Art. 52 - Ricorso</u>	23
<u>Art. 53 - Esito del ricorso</u>	23
<u>Art. 54 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento</u>	23
<u>Art. 55 - Esecuzione forzata</u>	24
<u>Art. 56 - Rideterminazione sanzioni</u>	24

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1** **FINALITA'**

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme dello Statuto Comunale, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Vengono abrogate tutte le norme regolamentari comunali precedenti e/o ordinanze Sindacali in materia se in contrasto con quanto disposto dal presente "Regolamento di Polizia Urbana".

## **Art. 2** **VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco. I controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.

## **Art. 3** **AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI**

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli uffici competenti, si intendono accordati:

- a) Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) Con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) Previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) Con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto sia incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

## **Art. 4** **MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI**

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritte e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 241/90 e successive modifiche, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/31, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 635/40 e successive modifiche.

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente, previa esibizione di denuncia presentata agli organi competenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 50,00.

### **Art. 5**

## **SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO**

In caso di violazione al regolamento che comporti gravità o nell'ipotesi di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve diverse disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) Possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa di legge;
- b) Possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- c) Devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- a) Quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- b) Quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

### **Art. 6**

## **CHIUSURA STRADE PUBBLICHE**

E' vietato interrompere al traffico piazze e strade pubbliche o di uso pubblico senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Nell'autorizzazione saranno indicate le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 150,00.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA TRANQUILLITA' E SUL DECORO

### *Art. 7*

#### **MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e ii. ovvero dal Regolamento edilizio, ogni edificio e le relative pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione al fine di evitare pericolo e danni alla pubblica proprietà. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. Devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, in modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado di quanto riportato, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, delle porte, degli infissi in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

In particolare:

- 1) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, le grondaie, le imposte e gli infissi in genere e tutto ciò che sporge dall'edificio ed affaccia sul suolo pubblico deve essere tenuto in buono stato di conservazione al fine di evitare che possa provocare caduta di materiale sulla pubblica via.
- 2) Grate, caditoie e qualunque manufatto posto sul marciapiede o sulla strada, ancorché insistano su proprietà privata ma soggetta a pubblico passaggio, devono essere mantenute a livello dal proprietario al fine di evitare danno ai passanti e ai veicoli.
- 3) E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi, sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti il suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, insegne, casse, vasi o qualunque oggetto che non sia assicurato in modo da renderne impossibile la caduta anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.
- 4) Le reti e qualunque altro manufatto di recinzione di stabili o di terreni non devono presentare sporgenze, verso il pubblico transito, che possano causare pericolo ai passanti e devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere sul suolo pubblico, ovvero su suolo privato ma di uso pubblico, anche a causa di avverse condizioni meteorologiche.
- 5) Siepi, cespugli, rami, fiori e in genere piante che sporgono sulla pubblica via devono essere tagliate a cura e spese dei proprietari al fine di non ostacolare il transito pedonale e veicolare.
- 6) Le foglie cadute sul suolo pubblico devono essere rimosse a cura dei proprietari.
- 7) Le siepi non devono superare m 2,00 di altezza dal piano marciapiede o piano strada.
- 8) I giardini e, in generale, tutte le aree di pertinenza di immobili devono essere regolarmente mantenuti per evitare la crescita eccessiva di vegetazione erbacea e/o arbustiva che possa recare danno al pubblico decoro o possa causare pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica. Le aree destinate a verde e i terreni incolti devono essere regolarmente mantenuti per evitare la crescita eccessiva di vegetazione per una fascia non inferiore a m 25 dagli edifici e comunque per una fascia non inferiore a m 5. Si dovrà provvedere alla puntuale rimozione delle eventuali sterpaglie, onde evitare il pericolo incendi.
- 9) Qualora un edificio, o parti di esso, minacci di cadere sul suolo pubblico o sia in condizioni tali da rappresentare pericolo per l'incolumità dei passanti, il Sindaco, previo sopralluogo tecnico, emetterà, ai sensi dell'art. 54 del D. L.sgv. n. 267 del 18.08.2000, una ordinanza contingibile e urgente con la quale verrà imposto al proprietario di adottare immediatamente le opportune misure di sicurezza e di eseguire le opere di riparazione. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto disposto con l'ordinanza di cui al precedente comma, il Sindaco d'ufficio provvederà a recintare l'area e a eseguire le opere strettamente necessarie per eliminare il pericolo

addebitandone le spese al proprietario il quale sarà inoltre denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

10) I proprietari sono tenuti a rinnovare la tinteggiatura delle facciate ed alla verniciatura dei serramenti, quando il degrado dei colori ne deturpi l'aspetto.

11) E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 (sporgenza pericolosa) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 9 (non aver mantenuto in ordine i giardini) ovvero (non aver rimosso le sterpaglie) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.000,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 10 e 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

## **Art. 8**

### **PROTEZIONE DEI PASSANTI DURANTE I LAVORI**

I ponteggi posti su suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, devono essere ben affrancati al suolo e opportunamente rivestiti con reti o altro al fine di evitare la caduta di materiale edilizio o attrezzi di lavoro o qualsivoglia oggetto sul suolo. Devono inoltre essere ben segnalati sia di giorno sia di notte.

In tutti i casi in cui è possibile, e al fine di evitare che i pedoni siano costretti ad abbandonare il marciapiede o il passaggio pedonale per evitare il ponteggio, dovrà essere consentito il transito degli stessi sotto il ponteggio in ragione di sicurezza.

Qualora il ponteggio occupi parte della carreggiata destinata alla circolazione veicolare, dovrà essere posta la segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 a una distanza dal ponteggio tale da garantire ai conducenti dei veicoli la possibilità di avvertire per tempo la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata.

Nell'area sovrastante il suolo pubblico non dovrà stazionare alcun genere di carico sospeso, diversamente, dovrà essere garantita la sicurezza, delimitando l'area interessata, con opportune transenne.

Gli adempimenti di cui al presente articolo incombono sul titolare della concessione.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, e in genere chiunque, anche non professionalmente, lavori su spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico deve provvedere a collocare idoneo riparo adatto a impedire che schegge o altro arrechino danno ai passanti o intralcino la circolazione veicolare e pedonale.

Delle violazioni al comma precedente risponde l'esecutore dei lavori e qualora questi sia dipendente, insieme con il trasgressore ne risponde solidalmente il datore di lavoro ai sensi dell'art. 6 della L. 24.11.1981 n. 689.

Chiunque viola le disposizioni dal comma 1 al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

**Art. 9**  
**VERNICIATURA**

Le saracinesche dei negozi, le vetrine, le loro decorazioni, le porte di casa, le finestre a pianterreno, le pensiline, i manufatti e in genere tutto ciò che è soggetto al pubblico uso ovvero che sia posto in prossimità di pubblico passaggio, finché la vernice non sarà del tutto asciugata devono essere opportunamente segnalati e protetti in modo da evitare che i passanti possano imbrattarsi.

L'eventuale richiesta di risarcimento del danno subito, ai sensi del Codice Civile, da parte del passante non comporta l'inapplicabilità della sanzione amministrativa per la violazione al presente articolo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

**Art. 10**  
**INSTALLAZIONE TENDE**

L'esposizione di tende aggettanti su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda, volta ad ottenere tale autorizzazione, dovrà essere indicata la via, il numero civico dell'edificio nonché il numero e l'esatta posizione delle aperture che dovranno essere munite di tenda.

Mancando i requisiti richiesti, non verrà concessa l'autorizzazione all'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali.

Nel caso di installazione riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre al parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura serale e, in caso di necessità, su disposizione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 100,00.

**Art. 11**  
**ANTENNE**

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche o di altro tipo, su parti che guardano la via pubblica, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con unità immobiliare a carattere condominiale o nelle quali comunque



possono essere installati apparecchi radio televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica o di altro tipo, per ogni forma di ricezione. Per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti. I cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi del settore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 100,00.

### ***Art. 12***

## **AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI**

Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'amministratore ed il recapito telefonico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 50,00.

### ***Art. 13***

## **VELOCIPEDI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 143 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli non possono circolare sulle piazze rialzate, sulle aiuole e, comunque, fuori dalla carreggiata.

E' consentito spingere a mano e a motore spento i ciclomotori e i motocicli solo se diretti verso luoghi adatti o destinati allo stazionamento su suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 50,00.

### ***Art. 14***

## **ACCENSIONI DI FUOCHI**

Nel territorio comunale è vietato:

- a) Accendere fuochi in luoghi pubblici o privati per l'incenerimento di immondizie;
- b) Accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi;

- c) Accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- d) Far uso di combustibili che possono sviluppare esalazione insalubri o moleste. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.
- Il Sindaco, in occasione di sagre e manifestazioni popolari, può autorizzare, in deroga al comma precedente, l'accensione di fuochi stabilendo luoghi, tempi e norme di sicurezza.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. **100,00**.

### *Art. 15*

## **USO DI MATERIALE PIROTECNICO**

E' fatto divieto di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico (fuochi d'artificio, petardi, botti, lanterne luminose, ecc.) sul territorio comunale, principalmente in centro abitato ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, soprattutto in presenza di persone e animali.

E' consentito l'uso del materiale di cui al comma precedente, nelle ricorrenze e feste preventivamente autorizzate, e la sera e la notte dell'ultimo giorno dell'anno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **150,00**.

### *Art. 16*

## **RIMOZIONE DELLA NEVE, COMPORTAMENTO**

I proprietari e gli inquilini delle case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per una profondità di metri 1,5, senza intralciare la pubblica via.

In caso di abbondanti neviccate l'Amministrazione comunale può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.

Nel caso di abbondanti neviccate, ovvero qualora si abbia fondato motivo di ritenere che il peso della neve possa far cadere rami o fusti sul suolo pubblico, i proprietari dei fabbricati nei quali insistono alberi che danno su suolo pubblico hanno l'obbligo di tenere i rami e i fusti sgombri di neve o privarli della quantità di neve che potrebbe causare la loro caduta.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve proveniente da luoghi privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. **50,00**.

### *Art. 17*

## **ATTI VIETATI NEI GIARDINI E NEI PARCHI PUBBLICI**

Nei giardini pubblici è vietato introdurre veicoli a motore, condurre biciclette in modo da creare pericolo o molestia, fare uso di strumenti di locomozione che sfruttino la forza muscolare (per esempio pattini, tavole) fuori dalle aree appositamente attrezzate, arrecare disturbo ai frequentatori con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora ovvero con qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità.

E' vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che abbiano superato 12 anni;

E' altresì vietato sporcare e abbandonare rifiuti e danneggiare le attrezzature ludiche.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00** (abbandono di rifiuti).

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 (per aver danneggiato attrezzature ludiche) **obblazione in via breve non ammessa**.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

## **Art. 18**

### **USO DI CONDIZIONATORI**

Il posizionamento di condizionatori o sistemi di raffreddamento deve avvenire in modo tale che per quantità, ubicazione o funzionamento gli stessi non producano emissioni di calore dirette, tali da innalzare le temperature di spazi destinati al pubblico passaggio.

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

I condizionatori da posizionarsi su pareti, balconi e finestre prospicienti Via Umberto I, possono essere installati previo rilascio del necessario nulla osta dell'ufficio tecnico comunale.

Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA addetti ai controlli .

I condizionatori a servizio di casa di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amm.va di €. 100,00.

## **Art. 19**

### **ATTIVITA' RUMOROSE**

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché qualsiasi altra attività rumorosa e chiunque voglia attivare laboratori, oltre all'osservanza delle norme in materia vigenti, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.

E' fatto obbligo per chiunque rispettare i valori limite di emissione ed immissione acustiche previste dai provvedimenti di pianificazione comunale.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose (quali, a solo titolo di esempio, metalmeccanica, falegnameria, carpenteria, scavi e simili) non possono avere inizio prima delle

ore 7.00 e devono terminare entro le ore 20.00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo dell'ora solare.

Durante i giorni festivi non è consentito l'esercizio di attività rumorose.

Il Sindaco può stabilire con ordinanza, in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti, orari e zone in cui è consentito svolgere attività rumorose.

Solo se trattasi di lavori commissionati o eseguiti dall'Amministrazione comunale e di pubblica utilità, il Sindaco, valutata la necessità di prolungare la fascia oraria e attesa la necessità di accelerare i lavori può autorizzare, con atto scritto, a derogare oltre i limiti di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Nell'esercizio delle attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno (22,00/7,00) dovranno effettuarsi con la massima cautela ed essere posti in essere accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nelle operazioni di carico e scarico di merci, nella movimentazione di materiali e cose ecc.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

### *Art. 20*

## **RUMORI NELLE ABITAZIONI CIVILI**

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate, specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili ed arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori o turbare la quiete pubblica.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, sono consentiti dalle ore 7,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

### *Art. 21*

## **GIOCHI E SCHIAMAZZI**

E' vietato gridare, cantare, fare schiamazzi, utilizzare apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nelle vie e piazze dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

E' altresì vietato disturbare il riposo con qualunque altro atto o comportamento su tutto il territorio comunale dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

In occasione di sagre, feste popolari e pubbliche manifestazioni il Sindaco, può autorizzare canti, musica e attività ludiche sino alle ore 1,00 del giorno successivo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

### *Art. 22*

## **FONTE DI RIPRODUZIONE SONORA**

Gli apparecchi radiofonici e televisivi e qualunque altra fonte sonora deve essere mantenuta a volume moderato al fine di non creare disturbo ai vicini.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00 ovvero di € 50,00 (per aver creato disturbo dalle ore 22.00 alle ore 07.00).

### *Art. 23*

## **MISURAZIONE DELL'EMISSIONE SONORA**

In tutti i casi in cui si ha fondato motivo di ritenere che l'emissione sonora procuri disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco farà eseguire dal competente organo tecnico delle misurazioni al fine di adottare i provvedimenti sanzionatori e ordinatori.

### *Art. 24*

## **SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI**

Fermo quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, e di altre attività commerciali ed artigianali, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

I titolari delle suddette attività, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'Amministrazione comunale finalizzata alla tutela della quiete pubbliche ed al riposo delle persone nelle ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 7,00, sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e, pertanto, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00.

### *Art. 25*

## **DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL**

E vietato consumare nonché detenere ( a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:

1. Si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsiasi contenitore o dalla loro frantumazione;
2. Si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o parti al pubblico del territorio comunale.

In ogni caso nei giardini pubblici e sulle panchine è vietato consumare nonché detenere ( a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi contenitore.

Sono esclusi dal divieto:

1. Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, dehors ecc.) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;
2. Eventuali autorizzazioni per feste e sagre su suolo pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € **200,00**.

#### **Art. 26**

### **DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITA' DI MENDICITA'**

In tutto il territorio del Comune, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio sfruttando la condizione di gravidanza e di disabilità o con la presenza di minori ed animali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **300,00**. E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

#### **Art. 27**

### **BISOGNI CORPORALI**

E' vietato soddisfare bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**, salvo che il fatto non rivesta carattere penale ai sensi dell'art. 726 C. P.,.

#### **Art. 28**

### **PULIZIA DI ANDITI, SOGLIE, INGRESSI E MARCIAPIEDI ANTISTANTI I NEGOZI**

La pulizia delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi deve essere effettuata entro la prima mezz'ora dell'orario di apertura dell'attività e comunque senza arrecare insudiciamento o disagio sul suolo pubblico.

Ai proprietari o gestori delle attività commerciali ed artigianali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche o private di pertinenza, al fine di garantire comunque un adeguato decoro dell'area

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

#### **Art. 29**

### **PREDISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI**

I rifiuti di origine domestica, i rifiuti ingombranti e i rifiuti della raccolta differenziata devono essere lasciati fuori dagli ingressi delle abitazioni, negli orari e secondo quanto stabilito con il Regolamento comunale in materia approvato con delibera Consiliare e di eventuali altre disposizioni contenute in apposite ordinanze sindacali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento su indicato.

### **Art. 30**

## **DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE, DI EDIFICI PUBBLICI/ PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO**

E' vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico e/o privato ed è vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

In particolare è vietato:

- a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o la segnaletica stradale;
- c) Collocare sui pali dell'illuminazione pubblica, alberi o qualsiasi manufatto o oggetto di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- d) L'abbandono sul suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccole dimensioni quali mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini fiscali, fazzoletti di carta, gomme da masticare, nonché di lattine e bottiglie che dovranno essere conferiti negli appositi cestini o raccoglitori.

Chiunque insozza, deturpa, imbratta con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano è punito con una sanzione amministrativa oltre ad eventuali sanzioni penali.

Chiunque viola le disposizioni dei comma 1 e 2 lettera a) e b) e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 500,00.

Ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a €. 150,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio.

### **Art. 31**

## **LAVAGGIO SULLA PUBBLICA VIA**

E' vietato lavare e risciacquare veicoli, recipienti o altro sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (lavaggio veicoli) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. **100,00**.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (lavaggio recipienti o altro) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

### **Art. 32**

## **BIANCHERIA, PANNI E TAPPETTI**

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre o dei balconi prospicienti la Via Umberto I.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dei balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche del Centro Storico, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto entro le ore 9,00 e dopo le ore 21,00 e purché non comporti l'insudiciamento del suolo pubblico.

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 50,00.

### **Art. 33**

## **GIOCHI E ATTI VIETATI**

Fatto salvo quanto vietato dall'art. 15 c. 1 e dall'art. 190 c. 9 del Codice della strada, sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico o privato ma di uso pubblico, i giochi con uso di palla o pallone, di bocce e qualunque altro gioco che rechi incomodo o disturbo ai passanti.

E' altresì vietato salire sui monumenti, sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta e sulle cancellate degli edifici pubblici.

E' vietato sdraiarsi sulla pubblica via.

E' vietato l'utilizzo dell'acqua delle eventuali fontanelle pubbliche se non per dissetarsi.

E' vietato l'utilizzo degli eventuali idranti, posizionati su pubblica via, se non per emergenza. E' consentito l'utilizzo, per usi diversi, solo su autorizzazione preventivamente richiesta.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **25,00**.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**.

### **Art. 34**

## **REQUISITI PER L'APERTURA DELLE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DENOMINATI VIDEOLOTTERY (VLT)**

Oltre a quanto stabilito dagli artt. 86, 88 e 110 TULPS s.m.i. nonché del relativo Regolamento di attuazione, i locali adibiti a sale giochi oppure esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) Destinazione d'uso conforme al vigente strumento urbanistico.
- b) I locali devono essere ubicati al piano terreno e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica.
- c) La distanza minima di ciascuna sala giochi od altri esercizi dedicati anche in parte al gioco con apparecchi denominati VLT, è fissata in m.500, misurati sul percorso pedonale pubblico più breve, dai cosiddetti luoghi sensibili quali scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo, cimiteri, luoghi destinati al culto, residenze assistite, oratori. Questi requisiti valgono sia per le nuove aperture/installazioni sia in caso di trasferimento. Con proprio provvedimento motivato la Giunta può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto di tali attività sul contesto urbano.
- d) La sala giochi non può essere comunicante con un pubblico esercizio preesistente, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.
- e) I locali devono rispettare i criteri di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 53 del RD 06/05/1940 NTR635 nonché la normativa in materia di prevenzione incendi ed in materia d'impatto acustico.



- f) In nessuna caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto della presente regolamentazione.
- g) Nelle sale giochi e nei locali ove sono installati gli apparecchi VLT di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovranno essere posizionati strumenti di video sorveglianza.
- h) Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
- i) Su ciascun apparecchio d'intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo ben visibile, i nulla-osta di distribuzione, di messa in esercizio e l'attestato di conformità.
- j) Il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far rispettare il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 come previsto dall'art. 20 DL 98 del 6/7/2011 convertito in legge 111/2011. A tal fine il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, affinché questo divieto venga rispettato, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. All'ingresso dei locali deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni.
- k) I gestori dei locali sono tenuti ad esporre all'interno del locale materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e delle principali società concessionarie dei giochi pubblici.
- l) E' fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna, del termine "Casinò" o di qualsiasi altra definizione che possa richiamare il gioco d'azzardo.

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le altre violazioni al presente articolo, non disciplinate dal TULPS o da altre normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da € 50,00 ad € 500,00.

Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'attività, anche in considerazione della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 15 giorni.

Compete al Responsabile del servizio comunale competente, l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

### **Art. 35**

## **MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, anziché conflittuale giudiziale, favorendo e sostenendo la realizzazione di sistemi integrati tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi, nei seguenti ambiti:

- interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di bullismo e di disagio scolastico,
- sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

Il Comune consente l'utilizzo dei condannati ai sensi dell'art. 33 D.Lvo 28/8/200 n° 274 per i lavori di Pubblica Utilità, da svolgere secondo le modalità stabilite di volta in volta nelle sentenze di condanna.

**Art. 36**  
**SULLA CONDOTTA DI ANIMALI:RICHIAMO DI NORME**

I cani devono essere sottoposti a microchip identificativo (L. R. 8 settembre 1987 n. 30 e L. 14 agosto 1991 n. 281);

I cani non possono essere condotti mentre il proprietario o chi li ha in custodia circola in bicicletta (art. 182 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);

Un solo animale domestico può essere trasportato a bordo di un autoveicolo purché non sia in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);

Sugli autoveicoli è tuttavia consentito il trasporto di soli animali domestici in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia a contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installato permanentemente, deve essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);

Qualsiasi animale custodito non deve essere abbandonato (art. 727 del Codice Penale);

Qualsiasi animale non deve essere maltrattato o sottoposto a fatica eccessiva o comunque incompatibile con la sua natura (art. 727 del Codice Penale);

Qualunque animale deve essere detenuto e custodito in condizioni confacenti alla sua natura (art. 727 del Codice Penale).

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzioni di legge in materia.

**Art. 37**  
**CIRCOLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO DI ANIMALI**

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree individuate ed all'uopo segnalate dal Comune.

Il proprietario o detentore dei cani deve rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque essi siano apposti. Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida ed i cani in dotazione alle Forze dell'Ordine, e di soccorso.

I cani che circolano sui mezzi di trasporto pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola.

E' lasciato alla discrezionalità dell'esercente, permettere l'accesso dei cani o animali in genere, negli esercizi dove si commerciano e/o somministrano alimenti e bevande purché ciò avvenga nel limite e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio di incolumità di persone o altri animali o su richiesta degli operatori delle forze dell'ordine o della polizia locale.

Il proprietario o detentore del cane deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali, rispetto al contesto in cui vive. E' comunque vietata la conduzione di cani dal peso superiore a 20kg da parte di persona inferiore di anni 18.

E' vietato abbandonare senza custodia su suolo pubblico cavalli e animali da soma e da tiro.

E' vietato affidare la custodia di cavalli e di animali da soma e da tiro a persona non idonea, e comunque a persona di età inferiore di anni 14, salvo che sia accompagnato da persona adulta.

E' vietato legare animali a inferriata o a qualunque altro manufatto sulla pubblica via senza che vi sia accanto persona idonea che lo custodisca, salvo che siano provvisti di museruola e non siano in condizioni di liberarsi e di creare spavento fra i passanti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **50,00**, in presenza di bambini la sanzione è raddoppiata.

#### *Art. 38*

### **ESCREMENTI DEGLI ANIMALI**

I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' pertanto vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico nei parchi e nei passaggi privati, aperti a pubblico passaggio, gli escrementi depositati dai cani

I proprietari o conduttori di cani nell'accompagnamento degli stessi, nei centri abitati, su area pubblica, ed in particolare su marciapiedi ed aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, ecc.), devono munirsi sempre di un numero di sacchetti, equivalente al numero dei cani in custodia, da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, per la raccolta delle deiezioni dei cani.

I proprietari o conduttori di cani devono rimuovere immediatamente le stesse deiezioni e depositare, nei contenitori per la raccolta, il sacchetto debitamente chiuso tramite appropriato nodo.

Sono esonerati i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.

Gli escrementi lasciati su suolo pubblico da cavalli e da animali da soma e da tiro devono essere rimossi immediatamente dai conduttori degli animali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per non aver esibito il/i sacchetto/i agli agenti di Polizia) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €**50,00**.

Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

#### *Art. 39*

### **DETENZIONE DI CANI IN LUOGHI PRIVATI**

Deve essere segnalata con cartello ben visibile, collocati al limite della proprietà, la presenza di cani tenuti liberi all'interno di proprietà private (giardini, cortili, ecc.).

I cani a custodia di abitazioni, proprietà e giardini devono essere tenuti in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone o altri animali che transitano sulla pubblica via.

La rete e/o la cancellata, deve essere avere un'altezza minima dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale, e utilizzare tutti gli idonei accorgimenti affinché non possono provocare danni ai passanti.

E' proibito tenere cani legati a catena o altro vincolo anche in aree private su tutto il territorio comunale. I serragli destinati alla permanenza dei cani devono avere una superficie non inferiore a m<sup>2</sup> 10 ed essere provvisti di adeguato riparo per il caldo ed il freddo. Il cane deve avere sempre libero accesso all'acqua.

Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di €. 150,00.

**Art. 40**  
**COLOMBI E PICCIONI**

Ai fini della tutela e del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria, può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.)

Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per piccioni o colombi.

Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini, soffitte o rustici, utilizzati dai volatili per la nidificazione.

La violazione ai precetti del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 50,00.

**Art. 41**  
**NORME PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO**

Per le norme sulla coltivazione del riso si rinvia, in linea generale, al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265 del 27/07/1934 e, relativamente alle zone e distanze di rispetto ed al cosiddetto metodo "in asciutta", al "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" redatto in collaborazione con l'A.S.L. Pavia – Vigevano e Voghera ed approvato dal Consiglio Provinciale di Pavia il 22 gennaio 1999 e loro eventuali modificazioni, integrazioni e/o sostituzioni.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO**

**Art. 42**  
**OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Salvo quanto disposto da altri Regolamenti comunali e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento .

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte della collettività. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Le autorizzazioni per le occupazioni, di qualsiasi natura sia temporanee sia a carattere permanente, con delimitazioni, cavalletti, ripari, arredi e/o accessori all'attività di somministrazione e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dall'ufficio di Polizia Locale.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese le fioriere, le tende solari, le insegne e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del presente o di altri Regolamenti.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel vigente Codice della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada, fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

**Art. 43**  
**AUTORIZZAZIONI**

La richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di area pubblica, deve essere inoltrata all'ufficio di polizia locale entro 30 giorni dalla data per la quale si richiede l'occupazione, salvo i casi contingibili ed urgenti.

L'ufficio competente, verificato il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, predisporrà l'autorizzazione e indicherà nello stesso atto le condizioni di uso dell'area per la quale si concede l'autorizzazione con le relative prescrizioni.

La Polizia Locale verificherà il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente e, in caso di inosservanza e fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, potrà ingiungere verbalmente l'immediato ripristino in stato del luogo.

Qualora la mancata osservanza delle condizioni imposte nell'autorizzazione ha provocato danni al suolo o a beni pubblici, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere non solo al ripristino in stato dei luoghi ma al risanamento di quanto danneggiato, pena l'esecuzione d'ufficio dei lavori con recupero delle spese a carico del titolare l'autorizzazione.

La Polizia Locale e l'Ufficio tecnico sono incaricati del controllo sulla regolarità dell'occupazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € **100,00**.

**Art. 44**  
**INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI**

La concessione di erigere sul suolo pubblico chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali e nelle curve.

Dovranno essere sempre richiesti in merito i pareri dell' Ufficio tecnico e dell'ufficio di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni in deroga alle norme del Codice della Strada.

**Art. 45**  
**DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO**

Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate, e/o autorizzate, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, roulotte, camper o con altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio di Polizia Locale è tenuto a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di €. 300,00.

**Art. 46**  
**DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI**

In tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:

- a) Qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea effettuata con camper, roulotte e altri mezzi simili;
- b) Qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con camper, roulotte o altri mezzi simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

**Art. 47**  
**OCCUPAZIONE PER FIERE, MERCATI E SPETTACOLI**

La richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere, mercati, spettacoli, per l'esposizione e la vendita di prodotti artigianali, per il collocamento di tavoli da caffè, di piante e di vasi a uso di decorazione deve essere inoltrata all'ufficio polizia locale entro un termine congruo prima la data per la quale si richiede l'occupazione (si rinvia al regolamento in materia).

L'ufficio competente, verificato che il richiedente è in possesso delle altre autorizzazioni connesse alla sua attività, se nulla osta al rilascio dell'autorizzazione predisporre l'atto di autorizzazione dove saranno indicate le prescrizioni per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, con particolare riferimento agli orari nei quali è concesso lo svolgimento dell'attività.

Ai titolari dell'autorizzazione è fatto obbligo, al termine dell'occupazione, di ripristinare i luoghi qualora a causa della loro attività sia stato arrecato danno ovvero sia stata prodotta sporcizia.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente si procederà d'ufficio a ripristinare i luoghi addebitandone le spese al titolare inadempiente.

Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

## **TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA**

**Art. 48**  
**RICHIAMO DI NORME**

Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie per violazione alle norme del presente regolamento sarà seguita la procedura sanzionatoria prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, «Modifiche al sistema penale», e ss. mm. e ii...

**Art. 49**  
**ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE**

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

La violazione amministrativa, ove possibile, va immediatamente contestata sia al trasgressore sia all'obbligato solidale.

La mancata contestazione, qualora fosse verificato che era possibile, comporta l'annullabilità del verbale su richiesta del trasgressore o dell'obbligato solidale.

Per «contestazione» è da intendersi la redazione del verbale, contenente gli elementi essenziali previsti dalla Legge, alla presenza del trasgressore e dell'obbligato solidale.

Non è ammessa dalla Legge la cosiddetta «contestazione verbale» con riserva di successivo invio dell'atto amministrativo.

**Art. 50**  
**NOTIFICA VIOLAZIONI**

Qualora non fosse possibile la contestazione immediata, il verbalizzante dovrà notificare il verbale, contenente valido motivo di mancata contestazione, al trasgressore e all'obbligato solidale entro 90 giorni dall'accertamento, secondo le procedure di notifica previste dal C.P.C. ovvero tramite servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890 come modificata dalla L. n. 80 del 14.05.2005.

**Art. 51**  
**PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, il trasgressore e l'obbligato in solido sono ammessi al pagamento della sanzione prevista e indicata sul verbale, mediante il versamento della somma in conto corrente postale intestato al Comune (indicando sulla causale del versamento il numero del verbale), ovvero presso la Tesoreria Comunale.

Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido estingue l'obbligazione al pagamento a carico dell'altro.

**Art. 52**  
**RICORSO**

Avverso il verbale di violazione amministrativa, e se non è ancora stato effettuato il pagamento della sanzione, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare ricorso al Sindaco, in carta semplice, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, ovvero chiedere di essere sentiti in merito alla violazione.

**Art. 53**  
**ESITO DEL RICORSO**

Il Sindaco, visto il verbale di accertamento, verificatane la legittimità formale e sostanziale e viste le memorie difensive presentate entro il termine dal trasgressore, qualora ritenesse fondato l'accertamento e non accoglibili le memorie difensive emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico del ricorrente.

Qualora ritenesse infondato l'accertamento, ovvero ravvisasse sul verbale vizi insanabili di legittimità, ovvero ritenesse di applicare le discriminanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 24.11.1981 n. 689, emetterà ordinanza di archiviazione del verbale che sarà notificata al ricorrente.

**Art. 54**  
**OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare al Giudice di Pavia opposizione, in carta semplice, entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, nei modi previsti dall'art. 22 e 22-bis della L. 24.11.1981 n. 689.

L'opposizione non sospende i termini di pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il Giudice di Pace, su richiesta dell'interessato, non disponga diversamente.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.

*Art. 55*  
**ESECUZIONE FORZATA**

Qualora non avvenga il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto, ovvero qualora non avvenga il pagamento della sanzione stabilita dal Giudice di Pace e non sia stato presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione coatta di quanto dovuto secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, richiamato dall'art. 27 della L. 24.11.1981 n. 689.

*Art. 56*  
**RIDETERMINAZIONE SANZIONI**

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dalla legge.

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore effettivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegato verificatesi nel periodo di riferimento.